

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)549

Vol. 1964/0119

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(64) 549 def.

Bruxelles, 14 dicembre 1964

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana a sospendere, nei confronti
dei paesi terzi, i suoi dazi applicabili agli animali vivi
della specie bovina, delle specie domestiche, altri,
di peso unitario non superiore a 340 chilogrammi,
della voce ex 01.02 A II

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(64) 549 def.

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL (1)

che autorizza la Repubblica italiana a sospendere, nei confronti dei paesi terzi, i suoi dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 340 chilogrammi, della voce ex 01.02 A II

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 103,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la struttura del patrimonio bovino in Italia non ha cessato di peggiorare negli ultimi anni, e che tale evoluzione favorisce l'aumento dei prezzi e riduce le possibilità future di produzione ;

Considerando che la struttura del patrimonio bovino può essere migliorata, incoraggiando l'importazione, da parte dell'Italia, di determinate categorie di bovini giovani ;

.../...

(1) Decisione da pubblicare, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Considerando che la decisione del Consiglio del 16 luglio 1964 (1) prorogata dalle decisioni del Consiglio del 22 settembre 1964 (2) e del 21 ottobre 1964 (3) ha autorizzato la Repubblica italiana a sospendere, nei confronti dei paesi terzi, i suoi dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 340 chilogrammi, della voce ex C1.02 A II ;

Considerando che il programma d'importazione di bovini da allevamento non ha potuto essere realizzato in misura sufficiente entro il termine inizialmente fissato ; che, di conseguenza, l'obiettivo di stabilizzazione dei prezzi delle carni bovine, perseguito dalle decisioni succitate, potrebbe, in un futuro relativamente prossimo, essere compromesso, ove la sospensione dei dazi nei confronti dei paesi terzi non venisse prorogata ;

Considerando che occorre tuttavia limitare l'applicazione delle misure previste ad un periodo che, pur consentendo l'attuazione degli obiettivi perseguiti, permetta di esaminare i problemi che possono presentarsi negli scambi intracomunitari in seguito alla soppressione del dazio doganale nei confronti dei paesi terzi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

.../...

(1) GU n° 119 del 27.7.64 pag. 1949/64

(2) GU n° 148 del 30.9.64 pag. 2389/64

(3) GU n° 173 del 31.10.64 pag. 2760/64

Articolo 1

L'autorizzazione, concessa il 16 luglio 1964 dal Consiglio alla Repubblica italiana, a sospendere totalmente, nei confronti dei paesi terzi sino al 30 settembre 1964 e prorogata da ultimo sino al 31 dicembre 1964 con la decisione del 21 ottobre 1964, i suoi dazi doganali applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, di peso unitario non superiore a 340 chilogrammi, della voce ex 01.02 A II, è prorogata sino al 14 febbraio 1965.

Articolo 2

La Repubblica italiana adotta le disposizioni adeguate per impedire la macellazione degli animali così importati per un periodo di quattro mesi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente
